

COMUNE DI SILVI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

Articolo 2: Istituzione e presupposti dell'imposta

Articolo 3: Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4: Misura dell'Imposta

Articolo 5: Esenzioni

Articolo 6: Versamento dell'imposta e dichiarazione

Articolo 7: Interventi da finanziare

Articolo 8: Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Articolo 9: Sanzioni

Articolo 10: Riscossione Coattiva

Articolo 11: Rimborsi

Articolo 12: Contenzioso

Articolo 13: Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 14: Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.LGS N. 446 DEL 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di riscossione e riversamento e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposti dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del d.lgs. 14.03.2011 n. 23 per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione, recupero, fruibilità, valorizzazione, ammodernamento e adeguamento architettonico dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, dell'arredo urbano, infrastrutture informatiche e stradali, aree pubbliche e spazi di informazione e aggregazione turistico-culturale.
2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al comune, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con dlgs 23.05.2011 n. 79;
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni patrimoniali, culturali, paesaggistici, storici, tradizionali e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrattiva turistica, con particolare riguardo alla valorizzazione, promozione e sviluppo del borgo antico di Silvi, della conservazione e tutela delle antiche tradizioni silvarole costituenti carattere di specificità e caratterizzazione dell'offerta turistica del Comune di Silvi;
3. L'imposta si applica su base annuale e decorre dal 01 giugno 2018 al 30 settembre di ogni anno;
4. l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui alla vigente normativa in materia, ubicate nel territorio del Comune di Silvi, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
5. **Per l'individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento, oltre all'art.4 D.L n.50 del 2017 convertito con L. 21/06/2017 n.96, alla legislazione regionale vigente:**
 - **L.R. 28 APRILE 2000, n. 78: "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast";**

- L.R. 29 dicembre 2011, n. 44: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)";
- L.R. 28-4-1995 n. 75 Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.
- L.R. 28 APRILE 2000, n. 78: "Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast";
- L.R. 28-4-1995 n. 75 Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.
- L.R. n. 16 del 23 Ottobre 2003, "Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta;

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Silvi, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 nonché tramite i contratti di locazioni brevi non superiori a 30 giorni di cui all'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017 convertito con L. 21/06/2017 n.96;
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di ausiliario della riscossione, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o i locatori dei contratti di cui al precedente comma.

Articolo 4

Misura dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del Dlgs 267/2000 e successive modificazioni;
3. Il Comune di Silvi comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino a 14 anni di età, ancorchè compiano il 15esimo anno durante il soggiorno;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o di comuni limitrofi, in ragione di un accompagnatore per paziente ricoverato;
 - c) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della Croce Rossa, di

- Associazioni di volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale, per esigenze di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;
- d) Autisti di pulmann e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi turistici organizzati, in ragione di un autista e 1 accompagnatore per ogni gruppo di 25 persone;
 - e) Gruppi turistici organizzati da enti pubblici (c.d turismo sociale o studentesco) costituiti da partecipanti di età non superiore ad anni 19, (anche se compiuti durante il soggiorno) o non inferiore a 65 anni (anche se compiuti durante il soggiorno) che soggiornano in strutture di categoria non superiore a 3 stelle;
 - f) Squadre sportive e compagnie teatrali o musicali giovanili dilettantistiche, costituite da partecipanti di età non superiore a 19 anni, che soggiornano nel territorio in ragione di partecipazione a tornei, manifestazioni , rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal Comune di Silvi e i loro istruttori e accompagnatori fino ad un massimo di 2 per ogni gruppo di 15 persone;
 - g) Studenti, anche universitari e dottorandi, che soggiornano nel Comune di Silvi per lo svolgimento di stage, tirocini formativi , studi e ricerche;
 - h) Portatori di handicap grave, certificati a norma di legge e 1 accompagnatore;
 - i) Lavoratori dipendenti in missione di servizio dall' 8° giorno di soggiorno, anche non consecutivo;
 - j) Turisti che utilizzano il treno in base a specifiche convenzioni con R.F.I. finalizzate al miglioramento della ricettività turistica;
1. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR N. 445/2000 e successive modifiche;
 2. L' applicazione dell'esenzione di cui al punto J è prevista in ordine di richiesta fino al raggiungimento del budget previsto.

Art. 6

Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicati nel Comune di Silvi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento a favore del Comune di Silvi delle somme corrisposte dai soggetti passivi di imposta entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare con le modalità previste dalla legge.
4. Contestualmente, i gestori delle strutture ricettive, nel termine del 30 ottobre di ciascun anno, presentano al Comune di Silvi una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso

dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. A del d.lgs. n. 193/2003 (codice in materia di protezione dei dati).

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d' informatizzazione.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte del lo stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d' imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.LGS. 23/2011:
 - a) Interventi in materia turismo a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, patrimoniali e ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali tesi a favorire la qualità dell'immagine turistica, dell'accoglienza e l'incremento delle presenze nel territorio comunale, con particolare riguardo al recupero e promozione del borgo antico di Silvi Paese;

L'Amministrazione può, prima della programmazione del bilancio, prevedere e istituire tavoli di concertazione, presiedute dal Sindaco o da un suo delegato, con le associazioni rappresentative delle strutture ricettive, di promozione turistica, culturale e ambientale e con gli enti e organismi legalmente costituiti aventi finalità istituzionali di sviluppo e tutela del territorio, al fine di avere suggerimenti, proposte e notizie per la destinazione delle risorse e per richieste di correttivi sull'applicazione dell'imposta.

Art. 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27/12/2006 n. 296: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti indicati nella normativa vigente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, tramite reperimento di dati e notizie sui siti web di prenotazione e pubblicizzazione delle strutture o previa richiesta ai competenti uffici pubblici.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, la modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l' omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.LGS 472/1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) Omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6,5 comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) Violazione degli obblighi d' informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;Si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro , ai sensi dell'art. 7 bis del D.lg267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.

Art 10

Riscossione Coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest' ultima fattispecie s' intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l' importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell' Imposta di Soggiorno è il Responsabile dell' Area Ragioneria, Finanza, Ced;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti , sta in giudizio in rappresentanza dell' ente nelle controversie riguardanti il tributo e nei casi di particolare complessità può proporre alla Giunta la nomina di un legale.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del dlgs 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 2 e 6 del presente regolamento;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.